

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1273B – RICARDO LEVI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA, QUALE PAESE D'ONORE, ALLA FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE DEL 2024 - PARERE POST CARICA

Roma, 26 luglio 2023

OGGETTO: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 5 luglio ed integrata in data 6 luglio 2023*

Illustre Dottore,

nelle date del 5 e 6 luglio 2023 sono pervenute in Autorità due note con le quali la S.V. richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, da Lei ricoperta sino al 26 maggio 2023, e l'assunzione della carica di componente dell'Advisory Board della società *Il Portico S.p.A.*.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 25 luglio 2023, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale *"l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta"*.

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

Nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, del fatto che la società *Il Portico S.p.A.* ha anche scopi culturali e sociali e che, dalle informazioni attualmente in possesso dell'Autorità, non si ha evidenza che la S.V. abbia intrattenuto rapporti giuridici o economici con la società di cui trattasi, l'applicazione dei criteri sopra indicati conduce a ritenere che non sussistano impedimenti all'assunzione della carica in considerazione.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve *"eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate"*.

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi